



COMUNE DI CAMPOTOSTO

Provincia di L'Aquila

- tel. 0862/900142 - Fax 0862/900320 -

Pec: protocollo@pec.comune.campotosto.aq.it

ORDINANZA N. 7 DEL 27/01/2017

OGGETTO: ISTITUZIONE ZONA ROSSA INACCESSIBILE FRAZIONE ORTOLANO.

PREMESSO che in data 18 gennaio 2017 si sono verificati eventi sismici che hanno interessato il territorio del Comune di Campotosto;

VISTO che tali fenomeni hanno reso inagibile la maggior parte degli edifici, mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi;

CONSIDERATO che è ancora in atto attività di sciame sismico e che si rende necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all' integrità della vita.

ATTESO che il C.O.C. del Comune di Campotosto, (Centro Operativo Comunale), ha effettuato vari sopralluoghi speditivi nella frazione di Ortolano per verificare la sussistenza delle condizioni di pubblica incolumità;

PRESO ATTO che

- Dai sopralluoghi è stato riscontrato che circa il 90% degli edifici risulta inagibile;
- Sussistono condizioni pregiudizievoli per l'incolumità pubblica, atteso che tutte le strade potrebbero essere interessate da crolli di edifici e dalla possibile caduta di materiali (sassi, tegole, intonaci, imbotti, legni ammalorati e quant'altro) tale da renderne pericolosa la percorrenza o da ostruirne l'accesso, compromettendo la possibilità di fuga degli abitanti in caso di necessità e l'accesso ai mezzi di soccorso;

RAVVISATO CHE, al fine di scongiurare evidenti pericoli per la circolazione e l'incolumità dei passanti, si rende necessario provvedere alla chiusura totale al traffico veicolare e pedonale della menzionate vie, e delle relative carreggiate stradali, mediante il posizionamento di idonea transennatura fissa, ovvero mediante altre modalità ritenute confacenti alla finalità in questione, da parte del personale dell'Ente Locale, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

DATO ATTO che sussistono i presupposti per l'adozione di provvedimenti di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire il pericolo per la pubblica e privata incolumità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 267/2000;

RICHIAMATA in merito la competenza del Sindaco all'adozione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 50 e 54 del TUEL nonché dall'art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante apposita qualifica in capo al Sindaco di "Autorità locale di protezione civile";

VISTO l'art 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e S.M.I

VISTO l'art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112

VISTO l'art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267

VISTO il vigente piano comunale di protezione civile.

ORDINA

1. L'istituzione della zona rossa e la totale interdizione al traffico veicolare e pedonale dell'abitato della Frazione di Ortolano, come da cartografia allegata (parte integrante del presente atto – ALLEGATO 1), ad eccezione dei soggetti debitamente autorizzati;
2. La revoca di tutte le ordinanze sindacali precedenti relative alla perimetrazione e ripermetrazione della zona rossa del centro storico della fraz. di Ortolano.

RAMMENTA

Che l'inosservanza di quanto stabilito nella presente Ordinanza comporta la punibilità ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

DISPONE

- Che il Responsabile della Viabilità provveda all'apposizione di idonee transennature e segnaletica al fine di delimitare gli spazi interdetti;
- che tutti gli organi di competenti (Carabinieri, Polizia, Carabinieri-Forestale) provvedano ad osservare e far rispettare il presente provvedimento;
- che la presente Ordinanza sia trasmessa al Prefetto prima della esecuzione della stessa ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n. 267/2000;
- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito dell'Ente Locale;

La presente Ordinanza viene comunicata mezzo e-mail a:

- Questura dell'Aquila;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e Centrale operativa del 118;
- Comando Carabinieri di Campotosto;
- Comando Carabinieri-Forestale di Campotosto;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza L'Aquila;
- Protezione Civile Regione Abruzzo;
- Settore Polizia Municipale;
- Albo Pretorio;

Contro il presente provvedimento entro il termine di giorni 30 dalla notificazione, è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199), ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni 60 decorrente sempre dalla data di notificazione (L. 6/12/1971 n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla data della notifica (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).


PUBBLICATO ALL'ALBO
PRETORIO N° 21 DEL 28.01.2017



ALLEGATO 1 ORDINANZA N. 7

CIMITERO

STRADA PERCORRIBILE



FRAZ. ORTOLANO